

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL "CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI" (CENTROMS).

Visto l'Accordo di Collaborazione (di seguito Accordo) per la costituzione del Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS);

Visto l'art. 2, comma 3 dell'Accordo, nel quale il DTA delega all'IGAG nella persona del direttore dott. Paolo Messina il coordinamento delle attività del CentroMS e nomina il dott. Massimiliano Moscatelli responsabile scientifico del CentroMS;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un Comitato di Indirizzo delle attività del CentroMS e ne nomina i membri componenti;

Visto l'art.3, comma 4 dell'Accordo, che prevede che il Comitato di indirizzo si doti di un regolamento interno per lo svolgimento dei propri lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE IL SEGUENTE REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Art. 1 Composizione e Compiti del Comitato

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da un membro per ognuna delle Parti che aderiscono all'Accordo. Tutti i componenti del Comitato hanno pari diritto di voto.
2. Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti effettivi tra i membri del Comitato stesso e opera con criteri di collegialità. In caso di mancata elezione dopo la terza votazione, il Presidente viene nominato dal Direttore del DTA. Il Presidente dura in carica un anno (art. 3, comma 5 dell'Accordo) ed è rinnovabile consecutivamente per un mandato. Il Presidente nomina un vice Presidente che decade automaticamente al termine dell'incarico del Presidente. In caso di impossibilità del Presidente eletto e del vice Presidente, il Comitato elegge il Presidente facente funzioni a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti; il Presidente è incaricato di svolgere le attività istituzionali, è l'unico rappresentante e portavoce del CentroMS e cura i rapporti istituzionali con gli Enti ed i soggetti terzi.
3. Il responsabile scientifico, nominato dal Direttore del DTA e scelto tra i membri del Comitato, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per un mandato. Il responsabile scientifico, cui sono affidati compiti operativi, organizza le attività tecnico-scientifiche del CentroMS, in coordinamento con il Presidente e i membri del CentroMS. Il responsabile scientifico redige annualmente un piano programmatico e un rendiconto delle attività svolte.
4. I membri del Comitato, nominati dalle Parti, non sono soggetti a vincoli di rinnovabilità se non quelli vigenti per le singole Parti. Le nomine e le sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione alle altre. Ciascuna delle Parti potrà revocare il componente del Comitato di propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina del sostituto e alla comunicazione alle altre Parti dei provvedimenti adottati. Nel caso uno dei membri sia impossibilitato a partecipare alle attività del Comitato, la Parte dovrà nominare, mediante comunicazione scritta al Presidente, un supplente del proprio componente il Comitato.
5. Il Comitato, con riguardo agli obiettivi generali previsti dall'Accordo:
 - a) contribuisce a stabilire gli obiettivi programmatici del CentroMS e ne verifica annualmente l'attuazione (art. 6, comma 2 dell'Accordo);
 - b) formula proposte per eventuali rimodulazioni o variazioni della programmazione del CentroMS;
 - c) valuta le richieste di supporto tecnico scientifico pervenute al CentroMS, individuando gli Enti/Istituti membri competenti per il tema proposto;
 - d) individua e propone l'uso di risorse rese disponibili a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo di attività di ricerca sulle tematiche di competenza del Centro stesso;
6. Secondo quanto previsto dell'art. 5 dell'Accordo, Il Comitato delibera l'estensione dell'Accordo ad ogni altra Università italiana o ogni altro Ente o Istituzione ammesso dalla legge che ne faccia domanda, tenendo conto delle attività già esistenti, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 comma 4 e 5 dell'Accordo, e delle necessità del CentroMS. Le domande di adesione al CentroMS devono indicare contestualmente un referente scientifico e saranno valutate dal Comitato in occasione dell'approvazione del piano programmatico annuale.
7. Il Comitato può deliberare di associare, su progetti specifici, ogni altra Università italiana o ogni altro Ente o Istituzione ammesso dalla legge che ne faccia domanda, tenendo conto delle attività già esistenti, delle necessità del CentroMS e della valutazione del progetto proposto dal richiedente, per un periodo di tempo stabilito in funzione degli obiettivi programmatici del CentroMS, non superiore a tre anni, rinnovabile, ma in ogni caso non oltre la durata dell'Accordo. Università, Enti e Istituzioni che chiedono di essere associati al CentroMS devono indicare un referente scientifico contestualmente alla presentazione del progetto. Le domande saranno valutate dal Comitato in occasione dell'approvazione del piano programmatico annuale, in base alla loro congruenza con le attività del CentroMS.

8. Il Comitato si avvarrà di una Segreteria operativa/amministrativa facente capo al DTA per il supporto alle attività amministrative e documentali del Comitato. Il DTA si avvarrà anche del supporto della Segreteria operativa/amministrativa dell'IGAG. Le comunicazioni al CentroMS dovranno essere indirizzate a CentroMS c/o IGAG CNR, Via Salaria km 29,300, 00015 Montelibretti.

Art. 2 Convocazione del Comitato

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni e, comunque, non meno di una volta ogni dodici mesi. Il Comitato viene convocato dal Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di più di un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene tramite posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione, verificando telefonicamente le disponibilità ove necessario. Nella convocazione devono essere specificati: la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione (definito anche su proposta dei componenti). In caso d'urgenza la convocazione deve essere trasmessa per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 3 Riunioni del Comitato

1. Ciascuna riunione del Comitato è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato.
2. Nel caso di votazioni relative all'approvazione di linee programmatiche, all'adesione e/o associatura da parte di altri soggetti al CentroMS, alla modifica del Regolamento, è richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti effettivi del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le decisioni del Comitato vengono assunte con maggioranza semplice dei componenti che partecipano alla riunione.
4. Nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza che sia indicato un supplente, il componente decade dal Comitato e il Presidente dovrà darne comunicazione alla Parte.
5. Qualora fosse necessario, i componenti del Comitato possono richiedere di collegarsi in audioconferenza o videoconferenza.
6. Di ogni riunione viene steso un verbale riassuntivo, redatto da un componente della Segreteria operativa o da un membro del Comitato. Il verbale viene fatto circolare via e-mail dal Presidente e si intende approvato qualora entro tre giorni lavorativi dall'invio non pervengano richieste di integrazioni/modifiche. Nel caso vi siano richieste di integrazioni/modifiche il verbale integrato/modificato viene nuovamente trasmesso dal Presidente e si intende definitivamente approvato; è prevista una sola revisione. Le firme vengono acquisite con dichiarazione inviata per posta elettronica.
7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, su richiesta dei membri del Comitato, a seconda delle tematiche affrontate, anche soggetti esterni di qualificata esperienza, che parteciperanno a titolo consultivo o come uditori, purché gli altri componenti del Comitato ne siano preventivamente informati. I soggetti esterni sono formalmente convocati dal Presidente alle riunioni del Comitato.
8. In considerazione dell'eterogeneità degli strumenti che potrebbero essere attivati per dare operatività all'Accordo, il Comitato può individuare e selezionare degli esperti, in funzione delle iniziative che saranno attivate. Essi saranno comunque considerati soggetti esterni al Comitato come previsto dal precedente comma 6.
9. Nessun emolumento è previsto per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

Art. 4 Condivisione dei documenti

Ai fini dello svolgimento di attività di analisi e valutazione preliminari e funzionali alle sedute del Comitato, è ammessa la condivisione/modifica e/o integrazione della documentazione discussa anche via e-mail o tramite eventuale spazio di lavoro dedicato e condiviso.

Art. 5 Promozione e comunicazione

1. Ai fini di garantire un adeguato canale informativo sull'Accordo, il Comitato promuove la creazione di un portale dedicato all'Accordo e le Parti e i soggetti associati si impegnano ad inserire sui rispettivi siti web un link alle pagine del portale in cui verranno pubblicati gli atti e le informazioni utili relativi alle attività e ai lavori del Comitato stesso.
2. Le parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo, anche con eventuali annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare, promuovere e dare visibilità alle iniziative realizzate. Le parti si impegnano inoltre ad inserire i ringraziamenti al CentroMS nelle proprie pubblicazioni scientifiche realizzate nell'ambito delle attività del CentroMS.

Art. 6 Procedura scritta

1. In casi di manifestata urgenza o di necessità motivata (es. verifica di documenti/atti, da pubblicarsi in tempi non compatibili con la convocazione di una riunione del Comitato, acquisizione del parere definitivo su temi/questioni rimasti

aperti al termine di una riunione), o su aspetti di dettaglio, al fine acquisire il parere dei membri del Comitato su documenti o su proposte, è possibile ricorrere alla procedura di consultazione scritta.

2. L'attivazione della procedura spetta al Presidente del Comitato su richiesta di almeno la metà dei componenti il Comitato e avviene tramite e-mail.
3. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre a procedura scritta verranno trasmesse via e-mail o, in caso fosse attivata questa possibilità, rese disponibili nello spazio di lavoro condiviso su web. Tale accesso consentirà la modifica e il download dei documenti da postazioni remote.
4. Entro cinque giorni (ridotti a 3 giorni in caso di comprovata urgenza) dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura scritta, i componenti del Comitato dovranno trasmettere via fax o via posta elettronica, con eventuale apposizione nei documenti di firma digitale o elettronica, il parere di competenza o eventuali osservazioni. In caso di mancata espressione di pareri o osservazioni di competenza entro tale termine la proposta si intenderà approvata a maggioranza semplice. In presenza di obiezioni, la documentazione oggetto di consultazione dovrà essere riformulata tenendo conto delle osservazioni effettuate e riproposta alla consultazione, con le medesime modalità di cui sopra. A seguito della conclusione della procedura, il Presidente del Comitato informa i membri circa l'esito finale.

Art. 7 Norme finali

Ogni modifica o integrazione del presente regolamento sarà soggetta all'approvazione del Comitato.

Approvato all'unanimità dai membri del Comitato di indirizzo del CentroMS

IGAG - CNR - IGAG		
Tit. :	Cl:	F:
N. 0001091		27/04/2016
		